

Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

Modifica del 21 ottobre 1998

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 ottobre 1994¹ sulla protezione civile è modificata come segue:

*Art. 12 cpv. 1 lett. d
Abrogata*

Introdurre prima dell'art. 20

Art. 19a Durata
(art. 16 cpv. 2 lett. b)

L'obbligo di prestare servizio nella protezione civile dura fino alla fine dell'anno in cui i militi compiono 50 anni.

*Art. 76 cpv. 2
Abrogato*

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

21 ottobre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0885

¹ **RS 520.11**